

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2411

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE' COCCI, CASTELLI AVOLIO, TERRANOVA CORRADO, BONTADE MARGHERITA, BOSCO LUCARELLI, MOLINAROLI, CERAVOLO, SAMMARTINO, NOTARIANNI, LIGUORI, ADONNINO, ZACCAGNINI, ANGELUCCI NICOLA, BOIDI, PIGNATELLI, GIAMMARCO, FABRIANI, CHIARINI, ROCCHETTI, PAGLIUCA, DE MARIA, NEGRARI, DE MEO, SEMERARO GABRIELE, NATALI LORENZO, DE MARTINO ALBERTO, LOMBARI, DIECIDUE, BABBI, MICHELI, BERNARDINETTI, CAIATI, MORO GEROLAMO LINO, VOLPE

Annunziata il 13 dicembre 1951

Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un'opera veramente benemerita a favore dei danneggiati di guerra, per il finanziamento della ricostruzione edilizia, è stata svolta dalla seconda Giunta del C.A.S.A.S. (Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto), a norma della legge 25 giugno 1949, n. 409. Nella pratica la Giunta si è rivelata l'unico ente al quale i proprietari di immobili sinistrati possono rivolgersi per ottenere i mezzi indispensabili per la ricostruzione, data la particolare situazione del mercato creditizio.

Presentemente, però, la Giunta ha dovuto sospendere i finanziamenti previsti dall'articolo 16 della citata legge, perché la somma che la Cassa depositi e prestiti ha concesso, in base all'articolo 36 della legge 25 giugno 1949 n. 409, nella misura di 10 miliardi per il corrente esercizio finanziario, è ormai di gran lunga inferiore alle richieste dei sinistrati: pertanto fino al 31 luglio 1952, non potranno più essere concessi finanziamenti ai sinistrati che intendono ricostruire.

D'altra parte, dato il numero notevole delle domande di mutuo che già ora rimangono inevase, è prevedibile che la somma di 10 miliardi che verrà concessa dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio finanziario

1952-53 alla seconda Giunta del C. A. S. A. S., verrà rapidamente esaurita, potendo essa soddisfare soltanto le richieste già giunte o al massimo quelle che giungeranno nelle prossime settimane.

Infine occorre ricordare che, per gli esercizi finanziari successivi a quello 1952-53, l'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, non prevede alcuna ulteriore concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti alla seconda Giunta del C. A. S. A. S.

La situazione brevemente esposta è venuta a verificarsi proprio nel momento in cui il numero delle richieste di finanziamento è in continuo aumento, con prospettive molto favorevoli per la ricostruzione edilizia del Paese. Ed è opportuno tenere presente che, secondo le valutazioni dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, vi sono ancora in Italia oltre 1.500.000 vani da ricostruire.

Per ovviare almeno in parte alla grave situazione determinatasi, la presente proposta di legge prevede quanto segue:

1°) per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 l'ammontare dei mutui trentennali che la Cassa depositi e prestiti è già autorizzata a concedere alla seconda Giunta del

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

C. A. S. A. S., in base all'articolo 36 della legge 25 giugno 1949 n. 409, viene elevata da 10 miliardi a 15 miliardi, mediante l'autorizzazione a concedere ulteriori mutui trentennali fino alla concorrenza di 5 miliardi;

2°) per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, per i quali il citato articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, nulla dispone, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. mutui trentennali fino alla concorrenza di lire 15 miliardi annui.

Dato il congegno previsto dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, che si basa sulla concessione di mutui alla seconda Giunta del C. A. S. A. S. da parte della Cassa depositi e prestiti, la presente proposta di legge non comporta alcun immediato onere per il bilancio dello Stato, pur rendendo possibile la ricostruzione di altri 15.000 vani circa, in ciascuno degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 e di 30.000 vani circa in ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-1956 e 1956-57.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ad integrazione di quanto è stabilito nell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C. A. S. A. S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'articolo 16 della legge stessa, mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori lire 5 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, nonché mutui fino alla concorrenza di lire 15 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57.

Per detti mutui si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25 giugno 1949, numero 409.